

Circolare – maggio 2022, n. 1

D.L. Aiuti – Art. 26 – Forme di compensazione per i contratti di lavori pubblici

Nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto 50/2022 recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”*, c.d. *“Decreto Energia/Aiuti”*.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (18 maggio 2022).

Il decreto – all’art. 26 – aggiorna e modifica il meccanismo di compensazione (previsto nel decreto Sostegni-bis) utilizzato per il 2021 con riguardo ai contratti di lavori pubblici.

Il meccanismo di compensazione previsto all’art. 1-*septies* del decreto Sostegni-bis era stato fortemente criticato (anche dalla Federazione) in quanto condizionava il riconoscimento degli aumenti di prezzo ad un elenco di materiali (contenuto in un decreto del Ministero) che, di fatto, non considerava gran parte delle lavorazioni di settore speciale.

La nuova modalità di riconoscimento degli aumenti di prezzo (prevista all’articolo 26 del D.L. Energia/Aiuti) si basa invece su di una sorta di automatismo – legato all’aggiornamento dei prezziari – che porterà al riconoscimento dei maggiori importi direttamente nei diversi SAL.

Il nuovo meccanismo, essendo slegato dalla necessità di far riferimento ad un elenco tassativo di materiali, permetterà di allargare il novero dei contratti che potranno beneficiare delle compensazioni.

La disciplina prevista dall’art. 26 del D.L. Aiuti

Ambito di applicazione

La norma si applica ai contratti di lavori (anche quelli affidati a contraente generale) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Ciò significa che a rilevare – in questo caso – non è tanto la data di sottoscrizione del contratto, la data di presentazione dell’offerta o il momento in cui ha preso avvio l’esecuzione dello stesso, quanto piuttosto il termine ultimo previsto nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Pertanto, stando alla formulazione, la norma sarà applicabile anche a contratti sottoscritti in annualità precedenti al 2021 anche se affidati in un momento risalente nel tempo rispetto al termine ultimo individuato dalla norma (31.12.2021), chiaramente il riconoscimento dei costi avverrà solo con riguardo alle lavorazioni eseguite nel 2022.

Il riconoscimento degli aumenti

Il mezzo individuato dalla norma per il riconoscimento degli aumenti di prezzo è lo stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Nello specifico si prevede che i SAL delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 verranno adottati e calcolati sulla base delle risultanze dell’aggiornamento dei prezziari regionali.

I maggiori importi derivanti dal calcolo di cui sopra saranno riconosciuti dalla stazione appaltante all’impresa nella misura del 90%.

Il certificato di pagamento relativo al SAL dovrà essere emesso contestualmente o comunque entro 5 giorni dall'emissione di quest'ultimo, mentre i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini di cui all'art. 113-bis, co. 1, del Codice appalti (ovvero 30 giorni dall'adozione del SAL).

La norma prende in considerazione l'ipotesi in cui per eventuali lavorazioni effettuate dal 1° gennaio al 18 maggio (data di entrata in vigore del D.L. Energia/Aiuti) siano già stati adottati SAL da parte delle stazioni appaltanti, in tali ipotesi dovrà essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

L'aggiornamento dei prezzi

L'adeguamento dei prezzi, ed il conseguente riconoscimento dell'aumento degli stessi nei diversi SAL, è dunque condizionato dall'effettivo aggiornamento dei prezzi regionali.

Per accelerare il processo di aggiornamento dei prezzi il decreto Aiuti (art. 26, co. 2) prevede che, per il 2022, in luogo dell'aggiornamento annuale (previsto dal Codice Appalti), le regioni procedano ad un aggiornamento infrannuale entro il 31 luglio 2022.

Qualora le regioni non dovessero rispettare tale termine la norma prevede che nei successivi 15 giorni le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) provvedano all'aggiornamento.

Al fine di rendere la disciplina immediatamente efficace l'articolo 26, co. 3, prevede altresì che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni – incrementino fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali rispetto ai valori di cui all'ultimo aggiornamento.

Tale previsione espone chiaramente al rischio di un riconoscimento superiore o inferiore rispetto a quanto verrà effettivamente rilevato con l'aggiornamento dei prezzi.

Per tale ragione la norma chiarisce che qualora all'esito dell'aggiornamento dei prezzi risulti, nell'anno 2022, un incremento di detti prezzi inferiore o superiore alla misura del 20% le stazioni appaltanti procederanno al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento successivi.

Come anticipato in apertura viene dunque meno l'obbligo per le imprese di presentare specifiche istanze di compensazione entro termini normativamente stabiliti (come invece era previsto dal decreto Sostegni-bis – D.L. 73/2021), resta invece tale incombenza in capo alle stazioni appaltanti che saranno tenute a presentare formale istanza ai fini dell'accesso alle risorse dei Fondi costituiti allo scopo di supportare queste ultime nel riconoscimento dei maggiori costi.

I pagamenti – modalità e tempi

La norma, in linea con quanto già previsto nel decreto Sostegni-bis, individua quale prioritaria modalità di pagamento le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti e, in caso di insufficienza delle stesse, prevede la possibilità di accedere ai Fondi di cui al decreto Sostegni-bis (art. 1-septies, D.L. 73/2021) ed al decreto Semplificazioni (art. 7, D.L. 76/2020), come rifinanziati dalla norma in commento.

Più nel dettaglio la disposizione prevede che, in prima battuta, saranno le stazioni appaltanti a provvedere ai pagamenti utilizzando *“nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (...) e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. (...) le somme derivanti dai ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una*

diversa destinazione (...), nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante”.

Solo qualora le somme di cui sopra non dovessero essere sufficienti a far fronte agli aumenti rilevati le stazioni appaltanti potranno chiedere:

- di accedere al Fondo di cui all'art. 7 , co. 1, D.L. 76/2020 (*“Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”*) nel caso di procedure PNRR o PNC, nonché nel caso di opere per le quali sono stati nominati Commissari Straordinari. Il Fondo, al netto dei rifinanziamenti previsti dai diversi decreti sin qui adottati, ha una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023.
- di accedere al Fondo di cui all'art. 1-septies, co. 8, D.L. 73/2020 (*“Fondo per l'adeguamento dei prezzi”*) nel caso di interventi diversi da quelli di cui al periodo precedente. Il Fondo, al netto dei rifinanziamenti previsti dai diversi decreti sin qui adottati, ha una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 550 milioni di euro per l'anno 2023.

Circa i termini di pagamento, come anticipato, la stazione appaltante dovrà provvedere al riconoscimento degli aumenti nei termini di cui all'art. 113-bis, co. 1, del Codice appalti (ovvero 30 giorni dall'adozione del SAL) anche nel caso di richiesta di accesso al Fondo.

Nel caso di accesso alle risorse di uno dei due Fondi sopra individuati il pagamento (per la parte di risorse richieste) viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

Da ultimo la norma istituisce un ulteriore Fondo (*“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per il 2023 ed ulteriori 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Le specifiche modalità di accesso a tale Fondo sono rimesse ad un successivo Dpcm.

Accordi quadro di lavori

Il tema dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti applicativi degli accordi quadro di lavori era stato già disciplinato dall'art. 29, co. 11-bis, del decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022).

Il Decreto Energia/Aiuti, al fine di rendere più organica e coordinata l'intera disciplina sul riconoscimento dell'aumento dei prezzi, abroga il citato comma 11-bis dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e lo riproduce con piccoli aggiornamenti di dettaglio al comma 8 dell'art. 26 in commento (art. 26, co. 8, D.L. 50/2022)

La norma di fatto prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le risultanze degli aggiornamenti dei prezziari regionali come riferimento per i contratti applicativi discendenti dagli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto.

L'art. 26, co. 8, del decreto Energia/Aiuti prevede altresì che tale aggiornamento potrà essere effettuato anche con riguardo *“alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

La disciplina applicabile ai settori speciali

Il comma 12, dell'art. 26, prevede che le disposizioni ivi previste (nello specifico l'aggiornamento dei prezziari entro il 31 luglio 2022) si applicano anche *“agli appalti pubblici di lavori, nonché agli*



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.”.

Ad avviso della Federazione – fermo restando il riferimento espresso ai contratti del Gruppo Ferrovie ed ANAS – la norma è da ritenersi applicabile anche alla committenza operante nell'ambito dei settori speciali.

Ciò tanto in coerenza con quanto fin qui previsto dal decreto Sostegni-bis per il 2021, quanto perché il decreto Aiuti – riferendosi all'aggiornamento dei prezzari – cita correttamente l'art. 23, co. 16 del Codice appalti, disposizione da ritenersi applicabile non solo nell'ambito dei settori ordinari ma anche in quello dei settori speciali in forza dell'espresso richiamo contenuto all'art. 114 del Codice Appalti (“norme applicabili” nei settori speciali).

Abrogazioni e precisazioni

In chiusura la disposizione prevede – per ragioni di coordinamento – l'espressa abrogazione tanto della disciplina del meccanismo di compensazione previsto (per il primo semestre 2022) dal D.L. 17/2022 (convertito in L. 27/2022), quanto della disciplina relativa all'aggiornamento dei prezzi dei contratti applicativi degli accordi quadro di lavori di cui si è detto nel paragrafo precedente (art. 29, co. 11-bis, D.L. 4/2022).